

STATUTO

AREA VISUAL

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **Area Visual** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. A decorrere dalla data di effettiva iscrizione nel RUNTS – Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore (ex D.lgs. 117/2017), in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in ogni segno distintivo, compresa la denominazione, l'Associazione potrà utilizzare la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo "APS".

L'Associazione ha sede legale nel comune di Bologna.

La variazione della sede all'interno del Comune potrà essere assunta con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altro comune è assunto con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'Associazione potrà costituire sedi secondarie in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

L'Associazione è stata creata con l'intento di diventare un punto di riferimento per la diffusione e lo sviluppo di una fotografia d'eccellenza, attraverso un approccio divulgativo e formativo approfondito nel campo della fotografia.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione si propone di realizzare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Organizzare iniziative culturali, ricreative e artistiche rivolte agli associati e al pubblico, mediante eventi culturali e formativi, quali – a titolo esemplificativo – mostre, festival, presentazioni, ecc. con fotografi, artisti e figure di rilievo del panorama culturale nazionale e internazionale;
- Divulgare presso la comunità sociale la conoscenza e gli aspetti culturali dell'arte nel campo della dell'immagine e del visuale in tutte le sue forme espressive: fotografia, pittura e disegno, scultura e installazioni, cinema e video art, graphic design e illustrazione, digital art e media interattivi, architettura e design degli interni, moda e design tessile, animazione e videogiochi, performance art, Cucina e alimentazione;
- Offrire opportunità di formazione e aggiornamento sia culturale che tecnologico per associati e terzi;
- Organizzazione, pianificazione, realizzazione, gestione, anche presso terzi di eventi culturali e formativi, quali – a titolo esemplificativo – mostre, festival, presentazioni, percorsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento, workshop, stage, convegni;
- Favorire l'interazione e il confronto tra i propri membri;
- Incentivare lo scambio culturale internazionale;
- Promuovere attività editoriali e la diffusione della letteratura fotografica esistente;
- Fornire servizi destinati all'esercizio pratico della fotografia e delle arti in generale;
- Creare e gestire laboratori di produzione artistica;
- Promuovere artisti emergenti, tramite premi, residenze artistiche o iniziative dedicate;
- Costituire un luogo d'incontro per favorire la formazione di una comunità di ampio respiro;
- Pubblicare libri fotografici, cataloghi e siti internet da mettere a disposizione di tutti i soci e dei terzi interessati ai risultati delle ricerche, degli studi, e delle pubblicazioni frutto dell'attività dell'Associazione in Italia e all'estero.

L'associazione si propone di intervenire in tutte le aree in cui possano nascere iniziative culturali, ricreative e formative, nonché in quei settori in cui sia possibile lottare attivamente contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, razzismo, emarginazione e isolamento forzato.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo

amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere con l'obbligo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse in seno al bilancio annuale.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

ART. 6 - Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono soci benemeriti le persone, già socie dell'Associazione, nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

L'organizzazione interna dell'Associazione è fondata su criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- frequentare la sede dell'Associazione;

- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- prendere parte alle assemblee, con facoltà di intervenire, discutere e votare sulle questioni riguardanti la vita associativa;
- contribuire alla definizione e allo sviluppo del programma dell'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e, se maggiori d'età, di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- adottare una condotta civile e morale durante la partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, nel rispetto verso gli altri soci, gli altri organi dell'Associazione ed aver cura delle strutture ed attrezzature messe a disposizione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito e secondo le scadenze fissate dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa rappresenta unicamente un contributo economico periodico vincolante a sostegno dell'Associazione. Essa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà, diritto di partecipazione ai proventi, né dà luogo a rivalutazione, rimborso o trasmissibilità a terzi.

Nel caso in cui il socio sia in mora con il versamento della quota associativa tutti i diritti di cui sopra sono sospesi fino al momento della regolarizzazione della sua posizione.

ART. 8 – Prestazioni dei soci e dei volontari

L'Associazione per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei soci, prestate in forma volontaria, libera e gratuita, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

L'Associazione, in caso di necessità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, può assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci che potranno essere retribuiti nei limiti e nelle forme di legge, dietro presentazione di regolare documentazione fiscale, fermo restando che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

l'Associazione.

AB

RA LB BG CN HC JS

In occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti agli scopi statuari dell'Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'Associazione stessa, purché debitamente assicurate.

A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo all'Associazione, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.

Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e prevedendo i limiti e le modalità dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che operano a titolo volontario per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

I soci e i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs 117/2017.

ART. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per:

- decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica/ente;
- recesso;
- esclusione;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa oltre il termine previsto dal Consiglio Direttivo.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di adottare provvedimenti di esclusione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi;
- comportamenti che contrastino con gli scopi, i principi o l'immagine dell'Associazione;
- atti che arrechino danno materiale o morale all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- uso improprio del nome, dei beni o delle risorse dell'Associazione;
- l'uso improprio o la sottrazione di fondi, documenti, beni o qualsiasi altro elemento di proprietà dell'Associazione;
- procurare danni, di natura morale o materiale, a un altro socio o a terzi in circostanze legate, anche indirettamente, alla partecipazione alla vita associativa;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi. Il socio ha diritto a presentare le proprie controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento di esclusione, motivato e deliberato dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicato per iscritto al socio il quale ha facoltà di presentare reclamo dinanzi all'Assemblea dei soci che si pronuncerà alla prima occasione utile. Nelle more del pronunciamento dell'Assemblea, il socio è in ogni caso sospeso da ogni diritto attivo e passivo. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario
- Tesoriere (organo eventuale non obbligatorio)
- L'eventuale Organo di controllo
- L'eventuale Organo di revisione

ART. 11 - L'assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione. Essa rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta si ritenga necessario. La convocazione avviene mediante avviso contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire con qualsiasi mezzo (lettera, fax, e-mail, avviso recapitato a mano) spedita/divulgata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o pubblicato sul sito internet/ pagina "Soci" dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Non è necessario che Presidente e Segretario della riunione si trovino nel medesimo luogo e l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

AB
RA LB BG CA GC DS

ART.12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo relative alla gestione dell'Associazione;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- decide, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, aventi diritto di voto e in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 2 (due) deleghe.

Per i soci di minore età, il diritto di voto in Assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità patrimoniale.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea straordinaria può deliberare anche in seconda convocazione con le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

ART. 15 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia, previo invio di una richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 3 (tre) o 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Nel caso di morte o di dimissioni o di sfiducia di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione attingendo al primo dei non eletti. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria che dovrà convalidare tale nomina. In caso di mancata convalida ovvero di riduzione del Consiglio a meno di 3 (tre) elementi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e si dovrà procedere a nuova elezione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La convocazione in modalità scritta, anche a mezzo e-mail, deve avvenire almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In ogni caso, si ritiene valido il Consiglio Direttivo, non formalmente convocato, in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità nelle votazioni, qualora il numero dei consiglieri presenti alla seduta sia pari, il voto del Presidente ha valore doppio ai soli fini della deliberazione.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto da un solo Consigliere.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo, ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART. 17 Compiti del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;

- predisporre il bilancio;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui, con apposita delibera, siano stati delegati uno o più consiglieri;
- determinare la quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- predisporre eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

ART. 18 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca deliberata dall'assemblea.

Almeno 1 (uno) mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 – Segretario / Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione

Il Tesoriere, quando nominato, coadiuva il Presidente, nella gestione della cassa dell'Associazione, della contabilità e nella tenuta dei libri contabili. Inoltre predispone gli schemi di bilancio da sottoporre a verifica e ratifica del Consiglio Direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

AB

RA AB BG CH GC D



ART. 20 - Organo di controllo

Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previsti dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l'Organo di Controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- da erogazione e contributi di Enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata diversa, e non sopra specificata, ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 - I beni

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni mobili;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;

AB

RA

AB

BG

CA

GC

AS

- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

ART. 24 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal 1° Gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 26 - Bilancio sociale

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 28 - Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 29 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 - Responsabilità della organizzazione

AB

RA

AB BS CA LC JS

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31 - Assicurazione dell'organizzazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 32 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell'ufficio del Runt.

Art. 33 – Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e degli eventuali altri organi sociali.

L'associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

I primi tre libri, di cui alle lett. a), b) e c), devono essere tenuti dal Consiglio Direttivo, mentre l'ultimo è a carico dell'organo di riferimento (organo di controllo o eventuali altri organi sociali se previsti). Inoltre, tutti gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata per iscritto dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese. La documentazione sociale dovrà essere messa a disposizione del socio richiedente presso la sede dell'Associazione.

ART. 34 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Roberto Benello Gattol *Antonio Giovanni Costantini*
Luca Berio *Amig Ba* *Scalì Rino*

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato il 6/5/25 Serie 3 al N 548
Pagato € 200,00
(Euro



IL FUNZIONARIO
Eduardo D. Gennaro